

**Edizione di lunedì 15 Luglio 2019**

## **ISTITUTI DEFLATTIVI**

**Il ravvedimento parziale diventa legge**

di **Alessandro Bonuzzi**

## **ADEMPIMENTI**

**Trasmissione telematica dei corrispettivi: chi, come e quando?**

di **Clara Pollet, Simone Dimitri**

## **IMPOSTE SUL REDDITO**

**Decreto crescita e tassazione dei canoni di locazione non riscossi**

di **Sandro Cerato**

## **ACCERTAMENTO**

**L'obbligo di invito al contraddittorio nel Decreto crescita**

di **Gennaro Napolitano**

## **FISCALITÀ INTERNAZIONALE**

**Aggiornato il Transfer price country profile dell'Italia**

di **Fabio Landuzzi**

## ISTITUTI DEFLATTIVI

---

### ***Il ravvedimento parziale diventa legge***

di **Alessandro Bonuzzi**

L'[articolo 4-decies D.L. 34/2019](#) (cd. **Decreto crescita**), con l'introduzione dell'**articolo 13-bis D.Lgs. 472/1997**, estende l'**ambito operativo** della disciplina del **ravvedimento operoso** contenuta nel precedente [articolo 13](#).

In sostanza, per effetto della novella normativa, vengono recepiti in una norma primaria alcuni orientamenti espressi in passato dall'Agenzia delle entrate in materia di **versamento frazionato dell'imposta** o di **versamento tardivo dell'imposta frazionata** (cd. **ravvedimento parziale**).

Il nuovo **articolo 13-bis** si struttura in **due commi**; il primo comma è suddiviso in **tre periodi**, ciascuno dei quali meritevole di un'analisi autonoma.

Il **primo periodo** del primo comma reca una **norma interpretativa**, con efficacia dunque **retroattiva**, ai sensi della quale l'istituto del **ravvedimento operoso** si applica anche nei casi di **versamento frazionato tardivo** delle imposte dovute.

Il concetto di versamento frazionato risale alla [risoluzione 67/E/2011](#), la quale ha operato una distinzione tra **rateazione** delle somme da ravvedimento e **ravvedimento parziale**.

Nell'occasione l'Agenzia delle entrate ha precisato che l'istituto della **rateazione** non può essere applicato al ravvedimento operoso, essendo applicabile solo ove normativamente previsto. Pertanto, il **versamento tardivo** di una **prima rata** di quanto complessivamente dovuto non cristallizza la misura della riduzione da ravvedimento anche per i pagamenti successivi.

Semmai il ravvedimento può ritenersi **perfezionato** con riferimento alla quota parte dell'imposta proporzionata al *quantum* complessivamente corrisposto a vario titolo. In altri termini il **ravvedimento parziale si perfeziona quando sono corrisposti interessi e sanzioni commisurati alla frazione del debito d'imposta versato tardivamente**. Al fine di dare evidenza dell'**intenzione** di avvalersi dei benefici del ravvedimento operoso, è necessario che, in sede di predisposizione del **modello F24**, il contribuente provveda ad imputare parte di quel versamento all'assolvimento delle **sanzioni**, indicando l'apposito **codice tributo**. Il **limite** all'effettuazione dei ravvedimenti scaglionati è rappresentato dall'intervento di **controlli fiscali** nei confronti del contribuente.

Il **secondo periodo** del **comma 1** dell'**articolo 13-bis** prevede che, ove l'**imposta** dovuta sia versata in **ritardo**, e il **ravvedimento**, con il versamento della sanzione e degli interessi, **intervenga successivamente**:

- la **sanzione applicabile** corrisponde a quella riferita all'**integrale tardivo versamento**;
- gli **interessi** sono dovuti per l'**intero periodo di ritardo**;
- la misura della **riduzione** da applicare alla sanzione va riferita al momento di **perfezionamento del ravvedimento**.

Anche questi principi sono stati oggetto di un documento dell'Agenzia delle entrate; in particolare, la [circolare 42/E/2016](#) ha precisato come, in sede di ravvedimento, il versamento della sanzione ridotta possa essere **successivo** a quello del tributo e/o degli interessi. Comunque, ai fini della **riduzione** da ravvedimento applicabile, rileva il momento in cui la **sanzione è effettivamente regolarizzata**.

Pertanto, ad esempio, in caso di **tardivo (20 giorni)** ma **integrale versamento del tributo** dovuto, senza pagamento di sanzione e interessi:

- la **sanzione applicabile** è quella del **15%** (ex [articolo 13 D.Lgs. 471/1997](#));
- gli **interessi** sono calcolati sulla base del **periodo di ritardo** (20 giorni);
- la **riduzione** da ravvedimento applicabile è quella riferita al momento in cui si **perfeziona il ravvedimento**, quindi al **pagamento della sanzione**.

Evidentemente se nel frattempo, ossia prima del pagamento della sanzione e degli interessi, è notificato un **avviso bonario**, il contribuente **perde** la **possibilità** di avvalersi del ravvedimento operoso.

Il **terzo periodo** del **comma 1** dell'**articolo 13-bis** stabilisce che, nel caso di **versamento tardivo** dell'**imposta frazionata** in **scadenze differenti**, al contribuente è consentito:

- **ravvedere autonomamente i singoli versamenti**;
- **ravvedere il versamento complessivo**, applicando alla sanzione la **riduzione** corrispondente al momento di **regolarizzazione**.

Infine, il **comma 2** del nuovo **articolo 13-bis** pone una limitazione di **ordine oggettivo**, prevedendo che le disposizioni ivi contenute trovano applicazione per i **solli tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate**.

Seminario di specializzazione

## IL RAVVEDIMENTO OPEROSO E LA CORREZIONE DEI PRINCIPALI ERRORI DICHIARATIVI

Scopri le sedi in programmazione >

## ADEMPIMENTI

---

### ***Trasmissione telematica dei corrispettivi: chi, come e quando?***

di **Clara Pollet, Simone Dimitri**

Dal **1° luglio 2019** i soggetti che intrattengono rapporti con i privati ed effettuano operazioni di cui all'[articolo 22 D.P.R. 633/1972](#), per un volume d'affari superiore a **400.000 euro**, hanno l'obbligo di **memorizzare elettronicamente** i corrispettivi e di **trasmetterli in via telematica** all'Agenzia delle entrate, in base all'[articolo 2 D.Lgs. 127/2015](#); ai contribuenti con volumi d'affari inferiori le disposizioni si applicano **a decorrere dal 1° gennaio 2020**.

**L'invio dei corrispettivi giornalieri può essere effettuato entro dodici giorni dall'effettuazione dell'operazione**, verificata tenendo conto dell'[articolo 6 D.P.R. 633/1972](#), secondo quanto stabilito dalla conversione in legge del decreto crescita ([articolo 12-quinquies D.L. 34/2019](#)) utilizzando strumenti tecnologici in grado di **garantire l'inalterabilità e la sicurezza dei dati**, compresi quelli che consentono i pagamenti con carta di debito e di credito. Le definizioni tecnologiche e le specifiche tecniche sono state stabilite con i [provvedimenti n. 182017 del 28.10.2016](#) e [n. 99297 del 18.04.2019](#) del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

**Durante i primi sei mesi di vigenza dell'obbligo dell'invio telematico** dei dati non si applicano sanzioni se tale invio è **effettuato comunque entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione**, fermi restando i termini di liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto; la moratoria durerà quindi **fino a dicembre 2019** per i contribuenti obbligati alla trasmissione dei corrispettivi dal 1° luglio 2019, mentre durerà **fino a giugno 2020** per tutti gli altri contribuenti obbligati dal prossimo 1° gennaio 2020 alla trasmissione telematica dei corrispettivi.

Si ricorda che le sanzioni previste per la **mancata memorizzazione o trasmissione**, ovvero nel caso di memorizzazione o trasmissione con **dati incompleti o non veritieri** sono quelle previste dagli [articoli 6, comma 3](#), e [12, comma 2, D.Lgs. 471/1997](#), così come richiamate dall'[articolo 2, comma 6, D.Lgs. 127/2015](#):

- **sanzione pari al 100% dell'imposta;**
- **sospensione della licenza** o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività, qualora siano state **contestate** nel corso di un **quinquennio quattro distinte violazioni**.

Al fine di evitare l'applicazione delle sanzioni, i soggetti tenuti all'obbligo di comunicazione dei corrispettivi, che **non abbiano ancora la disponibilità di un registratore telematico**, possono assolvere all'obbligo di trasmissione dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri, entro i più ampi termini previsti, cioè **entro il mese successivo** a quello di effettuazione dell'operazione. Tali soggetti, nel periodo di moratoria delle sanzioni, potranno adempiere temporaneamente

all'obbligo di **memorizzazione** giornaliera dei corrispettivi mediante i **registratori di cassa già in uso ovvero tramite ricevute fiscali** (di cui all'[articolo 12, comma 1, L. 413/1991](#) e al **D.P.R. 696/1996**).

Tale facoltà è ammessa **fino al momento di attivazione del registratore telematico** e, in ogni caso, **non oltre la scadenza del semestre iniziale di moratoria** delle sanzioni, fermo restando, in ogni caso, l'obbligo di **rilascio al cliente dello scontrino e della ricevuta fiscale** e l'**obbligo di tenuta del registro dei corrispettivi di cui all'articolo 24 D.P.R. 633/1972** fino alla messa in uso del registratore telematico; anche la liquidazione dell'Iva periodica deve rispettare i termini ordinari.

Con il [provvedimento prot. n. 236086/2019 del 04.07.2019](#) sono state definite le diverse modalità per la trasmissione dei dati, utilizzabili mediante i **servizi online** che saranno messi a disposizione gratuitamente dall'Agenzia delle entrate entro il 29 luglio, **all'interno dell'area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi": servizio di upload di un file** contenente i dati dei corrispettivi complessivi di una singola giornata, oppure il **servizio web di compilazione dei dati dei corrispettivi complessivi giornalieri** o, in alternativa, mediante un **sistema di cooperazione applicativa**, su rete Internet, con servizio esposto tramite modello "*web service*" fruibile attraverso protocollo HTTPS, secondo le regole contenute nelle specifiche tecniche allegate al suddetto provvedimento.

La **memorizzazione elettronica** e la connessa **trasmissione dei dati dei corrispettivi** sostituiscono le modalità **di certificazione fiscale dei corrispettivi** (di cui all'[articolo 12, comma 1, L. 413/1991](#), e al **D.P.R. 696/1996**) e **sostituiscono gli obblighi di registrazione nel registro dei corrispettivi** (di cui all'[articolo 24, comma 1, D.P.R. 633/1972](#)).

Si segnala, infine, che l'Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione nella sezione "Corrispettivi" dell'area "Fatture e corrispettivi" anche una procedura web denominata **"Documento commerciale online" per la predisposizione dei documenti di vendita** con memorizzazione e acquisizione dei dati dei corrispettivi, utilizzabile, ad esempio, **dai soggetti che normalmente rilasciano solo ricevuta fiscale e non hanno un registratore di cassa**.

Al termine dell'inserimento dei dati, la procedura **genera in pdf il documento commerciale**, assegnandogli un **codice identificativo univoco**: il documento potrà poi essere stampato e consegnato al cliente su carta oppure, su richiesta di quest'ultimo, potrà essere inviato via **e-mail** o tramite **altra modalità elettronica** (SMS, WhatsApp, etc.).

Master di specializzazione

**LE NUOVE PROCEDURE CONCORSALE TRACONTINUITÀ  
AZIENDALE, TUTELA DEI TERZI E RESPONSABILITÀ**

Scopri le sedi in programmazione >

## IMPOSTE SUL REDDITO

---

### ***Decreto crescita e tassazione dei canoni di locazione non riscossi***

di **Sandro Cerato**

Per i **contratti di locazione di immobili abitativi sottoscritti a partire dal prossimo 1° gennaio 2020** i **canoni di locazione non incassati** dal locatore potranno **non essere assoggettati a tassazione** in capo al locatore stesso già a partire dal **momento dell'intimazione dello sfratto per morosità o dell'ingiunzione di pagamento**.

È quanto previsto dall'[articolo 3-quinquies D.L. 34/2019](#) che modifica l'[articolo 26 Tuir](#) limitatamente ai **contratti di locazione di immobili abitativi** perfezionati a partire dal prossimo **1° gennaio 2020**.

Ma andiamo con ordine, ricordando in primo luogo che l'[articolo 26 Tuir](#) stabilisce il **principio generale** secondo cui i **redditi fondiari** (nel cui ambito rientrano i canoni di locazione riferiti a contratti stipulati al di fuori dell'esercizio d'impresa) **concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente** (titolare del diritto di proprietà dell'immobile o di altro diritto reale) **a prescindere dall'effettiva percezione**.

È di tutta evidenza che, **soprattutto negli anni di crisi**, il mancato pagamento dei canoni di locazione da parte dei conduttori determina un **ingiusto aggravio fiscale** a carico dei locatori, ragion per cui da diversi anni lo stesso [articolo 26 Tuir](#) prevede un rimedio (sia pure parziale) a favore del contribuente.

È infatti previsto che la **tassazione dei canoni non percepiti** deve avvenire fino a che non giunga a termine il **procedimento giurisdizionale di convalida dello sfratto per morosità** del conduttore. Solamente a partire da questo momento è possibile **non assoggettare a tassazione** i canoni non percepiti, mentre per quelli non percepiti nei precedenti periodi d'imposta (già tassati) è prevista **l'attribuzione di un credito d'imposta pari all'imposta già pagata**.

Si ritiene opportuno sottolineare che, per i **contratti di locazione di immobili non abitativi**, l'**articolo 26 Tuir** non prevede alcun rimedio, ragion per cui è **necessario ottenere la risoluzione del contratto** quale unico rimedio per **evitare la tassazione di canoni non percepiti**.

La normativa esistente prima delle modifiche apportate dal **D.L. 34/2019**, pur prevedendo già qualche rimedio, non si è rivelata sufficiente per evitare comunque delle **penalizzazioni** importanti, ragion per cui l'[articolo 3-quinquies D.L. 34/2019](#) (inserito in sede di **conversione in Legge**) introduce **un'anticipazione del momento a partire dal quale è possibile non sottoporre a tassazione** i canoni non percepiti.

In particolare, è previsto, sempre limitatamente ai contratti di locazione di immobili abitativi, di escludere da tassazione i redditi derivanti dalla locazione degli stessi qualora non percepiti, a condizione che il mancato incasso sia **comprovato, alternativamente, dall'intimazione dello sfratto per morosità o dall'ingiunzione di pagamento**.

Così facendo viene **anticipato il momento a partire dal quale il locatore evita la tassazione** di somme non percepite, ed a tale proposito il dossier del Servizio Studi della Camera del 10 giugno 2019 precisa che il contribuente potrà *“usufruire della **detassazione dei canoni non percepiti senza dover attendere la conclusione del procedimento di convalida dello sfratto, ma provandone la mancata corresponsione in un momento antecedente, ovvero mediante l'ingiunzione di pagamento o l'intimazione di sfratto per morosità**”*.

In coerenza con tale modifica normativa, è poi previsto che **l'eventuale riscossione dei canoni non percepiti negli anni precedenti** è soggetta a **tassazione separata** ai sensi dell'[articolo 21 Tuir](#), secondo le regole già previste per i **redditi conseguiti a titolo di rimborso di imposte o di oneri** dedotti dal reddito complessivo in annualità precedenti.

È opportuno infine evidenziare che le novità descritte si applicano esclusivamente con riferimento ai **nuovi contratti stipulati a partire dal prossimo 1° gennaio 2020**, con la conseguenza che, **per i contratti già in essere**, restano applicabili solamente i rimedi già previsti in passato, dovendo quindi continuare ad attendere la **convalida dello sfratto per morosità** del conduttore.



**Special Event**

# I PRINCIPI DI REVISIONE NAZIONALI

Scopri le sedi in programmazione >



## ACCERTAMENTO

---

### ***L'obbligo di invito al contraddittorio nel Decreto crescita***

di **Gennaro Napolitano**

Tra le numerose **novità** di carattere **tributario** previste dal **D.L. 34/2019** (recante “*Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi*”), e introdotte nel corso dell'iter parlamentare di conversione, vi è anche quella contenuta nell'[articolo 4-octies](#) in materia di **obbligo di invito al contraddittorio** da parte dell'Amministrazione finanziaria nell'ambito dell'attività di accertamento. In particolare, l'articolo in esame apporta diverse **modifiche** al **D.Lgs. 218/1997** (*Disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale*).

In primo luogo, viene modificato l'[articolo 5](#) del citato decreto legislativo. Tale norma, nell'ambito dell'**accertamento con adesione**, regola l'**avvio del procedimento** per la **definizione degli accertamenti** nelle **imposte sui redditi** e nell'**imposta sul valore aggiunto**, stabilendo che l'**ufficio invia** al **contribuente** un **invito a comparire**, nel quale sono indicati:

- a) i **periodi d'imposta** suscettibili di accertamento;
- b) il **giorno** e il **luogo** della **comparizione** per definire l'**accertamento con adesione**;
- c) le **maggiori** imposte, ritenute, contributi, sanzioni e interessi dovuti;
- d) i **motivi** che hanno dato luogo alla determinazione delle maggiori somme dovute.

Orbene, all'[articolo 5](#) viene aggiunto, alla fine, un **nuovo comma** in base al quale “*qualora tra la data di comparizione (...) e quella di decadenza dell'Amministrazione finanziaria dal potere di notificazione dell'atto impositivo intercorrano meno di 90 giorni, il termine di decadenza per la notificazione dell'atto impositivo è automaticamente prorogato di 120 giorni, in deroga al termine ordinario*”.

In secondo luogo, l'[articolo 4-octies](#) del **Decreto crescita** inserisce all'interno del **D.Lgs. 218/1997** il nuovo [articolo 5-ter](#), rubricato “**Invito obbligatorio**”, in base al quale (**comma 1**) l'ufficio, fuori dei casi in cui sia stata rilasciata copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, **prima** di emettere un **avviso di accertamento**, deve obbligatoriamente notificare l'**invito a comparire** di cui all'articolo 5 per l'**avvio del procedimento di definizione** dell'**accertamento**.

Tuttavia, ai sensi del successivo comma 2, dall'ambito di applicazione dell'**invito obbligatorio** sono espressamente **esclusi** gli **avvisi di accertamento parziale** (previsti dall'[articolo 41-bis](#)



[D.P.R. 600/1973](#)) e gli **avvisi di rettifica parziale** (previsti dall'[articolo 54, comma 3 e 4, D.P.R. 633/1972](#)).

Il nuovo [articolo 5-ter](#) prosegue stabilendo, al comma 3, che in caso di **mancata adesione**, l'**avviso di accertamento** deve essere **specificamente motivato** in relazione ai **chiarimenti** forniti e ai **documenti** prodotti dal **contribuente** nel corso del **contraddittorio**.

Il **comma 4**, tuttavia, prevede che in tutti i casi di **particolare urgenza, specificamente motivata**, o nelle ipotesi di **fondato pericolo per la riscossione**, l'ufficio può **notificare direttamente** l'**avviso di accertamento non preceduto** dall'**invito al contraddittorio**.

Peraltro, fatta eccezione per le ipotesi appena descritte, il **mancato avvio del contraddittorio** mediante l'invito a comparire determina l'**invalidità dell'avviso di accertamento** qualora, a seguito di impugnazione, il contribuente **dimostri in concreto** le **ragioni** che avrebbe potuto far valere **se il contraddittorio fosse stato attivato (comma 5)**.

L'**ultimo comma** dell'articolo 5-ter, infine, specifica che **restano ferme** le **disposizioni** che prevedono la **partecipazione** del **contribuente** prima dell'emissione di un avviso di accertamento.

L'[articolo 4-octies D.L. 34/2019](#), per esigenze di **coordinamento normativo**, modifica anche il **comma 2 dell'articolo 6 D.Lgs. 218/1997**.

Quest'ultima disposizione stabilisce che il contribuente nei cui confronti sia stato notificato avviso di accertamento o di rettifica, **non preceduto dall'invito a comparire di cui all'articolo 5**, può formulare **anteriamente** all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione tributaria provinciale, **istanza in carta libera di accertamento con adesione**. Con la modifica in esame, quindi, si consente la formulazione dell'istanza anche in relazione alla fattispecie prevista dal nuovo [articolo 5-ter](#).

Infine, l'[articolo 4-octies](#) prevede che le nuove regole si applicano agli **avvisi di accertamento emessi dal 1° luglio 2020**.

Come evidenziato nella **Relazione tecnica** di accompagnamento al disegno di legge di conversione del **D.L. 34/2019**, l'obiettivo perseguito dal legislatore con le modifiche in esame è determinare *“effetti positivi in termini di **sostenibilità della pretesa tributaria** in quanto nella **motivazione** degli atti si terrà conto anche degli **elementi** e dei **documenti** eventualmente prodotti dal **contribuente** in sede di **contraddittorio obbligatorio**”*. Inoltre, prosegue la Relazione, il termine del **1° luglio 2020** consente di programmare le attività degli uffici tenendo conto dell'allungamento dei tempi necessari per l'accertamento.

Peraltro, dall'obbligo del **contraddittorio procedimentale** (come sottolineato in dottrina e in giurisprudenza) scaturiscono effetti positivi sia per il **contribuente**, in termini di **maggiore garanzia**, sia per la stessa **Amministrazione finanziaria** che in tal modo potrà **esercitare** in

maniera **più efficace** la **potestà impositiva**. Il **dialogo preventivo** tra le parti, infatti, permette di adeguare e conformare l'attività impositiva alla concreta situazione del contribuente, comportando effetti positivi in termini di **deflazione del contenzioso**.



## FISCALITÀ INTERNAZIONALE

---

### ***Aggiornato il Transfer price country profile dell'Italia***

di **Fabio Landuzzi**

Sul **sito internet dell'Ocse** è stato di recente pubblicato l'**aggiornamento** – risalente a maggio 2019 – del **Transfer pricing country profile** ("TPCP") dell'Italia.

Il TPCP é uno schema molto utile e interessante con cui l'Ocse fornisce una sorta di **censimento** degli aspetti maggiormente caratterizzanti la disciplina in materia di **prezzi di trasferimento** di ben **52 Stati**; la struttura del documento è suddivisa in funzione delle **principali aree tematiche** della disciplina generale del *transfer pricing*, all'interno delle quali sono sviluppati diversi **interrogativi** a cui le Amministrazioni sono chiamate a rispondere sulla base della **disciplina nazionale vigente** e della relativa **best practice** in materia, fornendo poi i **riferimenti normativi o regolamentari** nazionali.

Come detto, l'Italia ha di recente aggiornato il proprio profilo anche alla luce dell'intervenuta approvazione del **D.M. 14.05.2018** che, con un apporto senza dubbio chiarificatore e con portata interpretativa, ha sancito un formale **avvicinamento della disciplina nazionale** sui prezzi di trasferimento alle **Linee Guida Ocse** ed ai contenuti del **Rapporto finale sulle Azioni 8, 9 e 10 del Progetto Beps**.

Vediamo qui di seguito alcuni fra gli **spunti più interessanti** che possono essere tratti dall'aggiornamento del TPCP italiano.

In primo luogo, come già sancito dalle modifiche apportate al [comma 7](#) dell'**articolo 110 Tuir**, e poi dall'[articolo 1 D.M. 14.05.2018](#), il "**principio di libera concorrenza**" è divenuto **immanente** in tutta la regolamentazione della materia dei prezzi di trasferimento, superando l'**obsoleta nozione di "valore normale"** che era presente nel nostro ordinamento; non si tratta di un aspetto meramente lessicale, poiché esso determina degli **effetti significativi**, in modo particolare per quanto concerne la **rilevanza** che, in materia, assumono proprio le **Linee Guida Ocse** sui prezzi di trasferimento nel panorama normativo italiano.

Ed è proprio questo il tema affrontato e chiarito al **punto 2) del TPCP italiano**, laddove si riconosce che le **Linee Guida Ocse in materia di prezzi di trasferimento** sono espressamente richiamate nel corpo della legislazione nazionale rilevante a tali fini, unitamente ai contenuti delle **Azioni 8, 9 e 10 del Progetto Beps**, e che esse costituiscono anche espressione di "**best practices**" nella attuazione delle disposizioni in tema di **documentazione sui prezzi di trasferimento**.

Quindi, viene chiarita la **funzione di fondamentale rilevanza** delle Linee Guida Ocse anche

nell'ordinamento nazionale.

Un secondo aspetto interessante, nell'ambito della costruzione dell'**analisi di comparabilità**, è il riconoscimento della **pari dignità** fra l'utilizzo di **comparabili "domestici" e internazionali**.

Questo tema è molto importante, soprattutto quando l'analisi porta alla costruzione di *benchmark* "paneuropei" ossia caratterizzati dalla presenza di **imprese non residenti nel territorio italiano**, e comunque in tutte le circostanze in cui, anche al fine di ampliare il numero dei soggetti che compongono **l'insieme dei comparables**, sono incluse imprese estere anche talvolta in numero prevalente.

Ulteriore tema assai rilevante confermato dal TPCP italiano è quello riferito alla validità, ai fini della valutazione del **prezzo di libera concorrenza**, di **qualunque punto incluso nel range dell'intervallo di comparabilità**; principio peraltro statuito ora in modo **chiaro ed inequivoco** proprio dall'[articolo 6 D.M. 14.05.2018](#).

Di conseguenza, viene meno ogni **presunta e astratta** supremazia del valore assunto dalla **mediana** rispetto agli altri valori del *range* normalmente espresso in **intervalli interquartili**.

Infine, quanto ai **servizi infragruppo**, si conferma l'applicazione, anche nell'ambito della disciplina italiana, dell'**approccio semplificato** previsto dalle **Azioni Beps 8, 9 e 10** in tema di **servizi a "basso valore aggiunto"**, anche alla luce di quanto previsto dall'[articolo 7 D.M. 14.05.2018](#). Il che dovrebbe perciò aiutare imprese ed Amministrazione a disporre di una **base di riferimento** chiara e definita per la costruzione, e quindi l'analisi, del **supporto documentale** richiesto per addivenire senza incertezze al **riconoscimento della deduzione fiscale** dei costi sostenuti per la prestazione di tali servizi.



Master di specializzazione

**GLI STRUMENTI PER LA GESTIONE  
DEL TRANSFER PRICING**

[Scopri le sedi in programmazione >](#)